

CAMERA DEI DEPUTATI N. 458

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANCINI VINCENZO, CRISTOFORI, ANTONUCCI, AZZOLINI, BATTAGLIA PIETRO, BINETTI, CARRUS, CIMMINO, GELPI, GOTTARDO, LOIERO, PISICCHIO, RIGHI, ROCCHI, SAPIENZA, TEALDI

Presentata il 2 luglio 1987

Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi a fini previdenziali per i liberi professionisti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della precedente legislatura, in data 11 febbraio 1987 la Commissione lavoro della Camera dei deputati ha approvato in sede legislativa un testo unificato relativo alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti. Il testo, trasmesso al Senato, non fu poi tempestivamente approvato.

Si tratta di un provvedimento largamente atteso, che ha già incontrato il favore delle forze politiche, e che qui si ripropone nel testo già approvato, in prospettiva di una rapida nuova approvazione.

Con l'articolo 1 si dà facoltà ai lavoratori dipendenti e autonomi, nonché ai liberi professionisti, di ricongiungere ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, tutti i periodi di contribuzione

presso forme previdenziali diverse da quelle cui il soggetto è iscritto al momento della domanda. In sostanza si prevede ai fini della ricongiunzione una equipollenza tra iscrizione previdenziale quale lavoratore dipendente autonomo, o quale libero professionista. Nel contempo si prevede la ricongiungibilità anche dei periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti, in linea con quanto previsto attualmente per la ricongiungibilità di diversi periodi di contribuzione presso gestioni previdenziali di lavoratori autonomi o dipendenti.

Con i successivi articoli si disciplinano le modalità di ricongiunzione, l'esercizio della facoltà, gli adempimenti gestionali e i criteri di trasferimento, nonché la determinazione del diritto e della misura della pensione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Facoltà di ricongiunzione).

1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopraccitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.

3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.

4. Dopo il compimento dell'età pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, può essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

ART. 2.

(Modalità di ricongiunzione).

1. Ai fini di cui al precedente articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi

di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del precedente comma 1.

3. Il pagamento della somma di cui al precedente comma 2 può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.

4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS.

ART. 3.

(Oneri residui).

1. Gli oneri residui eventualmente derivanti dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 2, restano a carico della gestione presso la quale opera la ricongiunzione.

ART. 4.

(Esercizio della facoltà).

1. Le facoltà di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di al-

meno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

2. La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti di cui al precedente comma 1, può esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione sulla quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

ART. 5.

(Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento).

1. Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiede, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta.

2. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'articolo 2, comma 3, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui all'articolo 1.

3. Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.

4. La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al comma 2,

chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri:

a) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;

b) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;

c) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi; il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.

5. Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.

6. Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice è tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.

Art. 6.

(Determinazione del diritto e della misura della pensione).

1. Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purché i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'età per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilità o invalidità.

2. Per i contributi versati in misura fissa si assume quale reddito o retribuzione, agli effetti pensionistici, il decuplo dei contributi medesimi.

ART. 7.

(Coincidenza di periodi di contribuzione).

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad attività effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato. La contribuzione non considerata verrà rimborsata su richiesta dell'interessato, maggiorata degli interessi legali.

2. Gli importi dei versamenti volontari non considerati vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, comma 2.

ART. 8.

(Facoltà per i superstiti).

1. Le facoltà previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai superstiti entro due anni dal decesso dell'interessato, subentrando i medesimi ai fini della presente legge nelle posizioni giuridiche del dante causa.

ART. 9.

(Esclusione dall'applicazione di disposizioni).

1. Nei confronti dei soggetti che si avvalgono delle facoltà previste dalla presente legge, non si applicano le norme di cui all'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, all'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, all'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e all'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.

ART. 10.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.